

AL MIUR  
-----

Oggetto: richiesta di un intervento urgente del Ministero per chiarimenti interpretativi e applicativi  
Riferimento: art. 3, 1° comma della legge n. 170 dell'8.10.2010, riportante *“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”*.

Nella mia qualità di presidente dell'A.I.D., significo quanto segue.

L'art. 3, 1° comma della legge n. 170/2010 attribuisce ai trattamenti specialistici delle strutture sanitarie pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale situate in ciascuna Regione, il compito di effettuare le diagnosi di DSA (disturbi specifici di apprendimento, e cioè dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia) necessarie per godere del diritto alla applicazione dei provvedimenti dispensativi e compensativi in ambito scolastico, previsti dalla nuova legge.

Solo qualora *“ciò non sia possibile”*, le stesse Regioni, precisa la medesima disposizione di cui all'art. 3, 1° comma, **“possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate”**.

Ciò posto, questa nuova disposizione normativa, - innovativa rispetto alla prassi precedente (cfr. circolare del MIUR prot.n.26/A 4° del 5 gennaio 2005) secondo cui era solo necessario rivolgersi a uno specialista, indipendentemente dal fatto che questo servizio fosse offerto dal servizio pubblico o da un professionista o una struttura privata accreditata -, è la causa di numerosi e gravi disagi e disservizi che registriamo nell'ambito scolastico con notevoli riverberi sulle famiglie.

Numerosi dirigenti scolastici, infatti, pretendono una diagnosi di DSA secondo il nuovo dettato normativo di cui all'art. 3, 1° comma della legge n. 170/2010, che privilegia la diagnosi di DSA delle strutture sanitarie pubbliche regionali, rispetto a quella degli specialisti o delle strutture accreditate, cui si può fare riferimento solo in via subordinata. E ciò anche in quei casi in cui, sulla base della prassi amministrativa precedente, ci si era già avvalsi di diagnosi di DSA fatte da specialisti o strutture private accreditate, secondo la prassi amministrativa indicata anche da codesto Ministero.

Senonché, pur con tutta la buona volontà manifestata dai nostri soci o dai soggetti comunque aventi diritto, al fine di procurarsi le diagnosi erogabili nell'ambito dei trattamenti specialistici delle strutture sanitarie pubbliche situate nella Regione, è oggettivamente impossibile - causa le lunghe liste di attesa -, procurarsele in tempo utile, e cioè all'inizio dell'anno scolastico. E a tale situazione di stallo consegue, com'è agevolmente intuibile, l'impossibilità di fruire di quei provvedimenti dispensativi e compensativi riconosciuti ormai come **diritti** dello studente con diagnosi di DSA (art. 5, 1° comma della legge n. 170/2010) ma negati dagli istituti scolastici sulla base delle nuove disposizioni.

E' inoltre intuibile che siffatte situazioni potranno essere causa di numerosi contenziosi con il MIUR.

Considerato che sono prossimi sia gli esami di Stato, sia le valutazioni scolastiche di fine anno, è particolarmente urgente un intervento del Ministero al fine di porre rimedio a tali situazioni davvero drammatiche, che ledono gravemente i diritti dello studente con DSA.



**Associazione Italiana Dislessia aps**  
Piazza dei Martiri, 1/2 – 40121 Bologna  
tel 051242919 – fax 0516393194  
www.dislessia.it info@dislessia.it  
c.f. 04344650371

Al fine di evitare la lesione gravissima dei diritti dello studente con DSA (ancora non diagnosticata formalmente, ma comunque certamente esistente o persistente), e al fine di evitare l'instaurazione di numerosi contenziosi,

chiedo

pertanto che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che in tutti questi anni ha mostrato sensibilità e si è preoccupato della tutela delle possibilità formative dei ragazzi con DSA, voglia effettuare un intervento urgente in attesa dei decreti attuativi relativi alla legge 170 che consenta alle istituzioni scolastiche e all'Università di considerare valide le diagnosi di DSA fatte da specialisti e/o strutture private accreditate, anche come semplice alternativa alle diagnosi di DSA che possono essere fatte dalle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale.

Bologna, 21 aprile 2011

Con osservanza

La Presidente dell'Associazione Italiana Dislessia

Rosabianca Leo